



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici.

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTO il decreto N° 55/03/2019 con cui il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: MiSE) ha autorizzato la società EDISON S.p.A. alla realizzazione di una nuova centrale termoelettrica da 760 MW presso il sito di Marghera Levante

VISTA la nota prot. PU-2283 del 8 ottobre 2019 (prot. MiSE n. 22363 del 10 ottobre 2019), con cui la società EDISON S.p.A. ha presentato a questo Ministero istanza di autorizzazione unica alla modifica della centrale termoelettrica di Marghera Levante a ciclo combinato, autorizzata con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 55/03/2019, mediante la copertura della struttura contenente



la turbina a vapore.

VISTA la nota prot. n. PU2321 del 11 ottobre 2019 con cui EDISON ha provveduto a trasmettere l'autodichiarazione del valore economico delle attività, da cui risulta che lo stesso non supera la soglia prevista di 5 milioni di euro e pertanto non è dovuto il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 110, della L. n. 239/2004 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che EDISON ha trasmesso, in allegato all'istanza:

- Documento Q01 0 AG K D 010 - Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale della centrale di Marghera Levante - interventi relativi alla copertura della struttura contenente la turbina a vapore del nuovo ciclo combinato (relazione tecnica dell'intervento), e relativi allegati.
- Nota n. 22274 del 2 settembre 2019 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: MATTM), in risposta all'istanza EDISON S.p.A. prot. PU-1828 del 30/07/2019, in esito alla verifica preliminare di cui all'art.6, comma 9 del d.lgs 152/2006, ha comunicato l'assenza di impatti significativi e negativi sull'ambiente e conseguentemente la non necessità di sottoporre il progetto a ulteriori valutazioni ambientali.

VISTA la nota n.23660 del 25 ottobre 2019, con cui la DG-ISSEG del MiSE, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha avviato il procedimento autorizzativo ai sensi della legge 7/2002 e ss.mm.ii., e ha contestualmente indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti dalla legge;

CONSIDERATO che il procedimento, attivato a seguito dell'istanza di EDISON S.p.A., è stato esteso tramite l'avvio del procedimento alle seguenti Amministrazioni:

- M.A.T.T.M. - Direzione generale per le valutazioni ambientali (oggi Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo);
- ISPRA;
- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- Ministero della Salute - Direzione generale per la prevenzione sanitaria;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.F, soccorso pubblico e difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica – Area rischi industriali;
- Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia;
- Mi.S.E. - Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radio elettrico;
- Regione Veneto;
- Città metropolitana di Venezia;
- Comune di Venezia;
- Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Venezia;
- ENAC;
- ENAV;
- Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- Autorità portuale di Venezia del mare adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia;
- Società Terna Rete Italia S.p.A. - connessioni RTN;



CONSIDERATO che nell'avvio del procedimento, il MiSE ha invitato le Amministrazioni interessate a comunicare tempestivamente la necessità di ricevere ulteriori pareri da parte di altri soggetti inizialmente non coinvolti e l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria condotta ai sensi del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti da parte dei vari soggetti chiamati a esprimersi le seguenti note, concernenti pareri, osservazioni e, ove richieste, le relative controdeduzioni:

- Parere positivo del Comune di Venezia, acquisito con protocollo n.23147 del 18 ottobre 2019.
- Parere positivo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e la Laguna, trasmesso dal Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, acquisito con protocollo n. 5718 del 12 marzo 2020.

CONSIDERATO che, con riferimento alla procedura telematica per gli ostacoli alla navigazione aerea, in esito alla verifica preliminare delle condizioni minime per l'avvio dell'iter valutativo effettuata secondo quanto riportato nel documento di ENAC "Verifica potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea" e tramite il portale ENAV, Edison non ha ritenuto necessario attivare la procedura.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.14-bis, comma 2, lettera c) della legge 241/90, tutti gli altri soggetti chiamati a esprimersi hanno avuto a disposizione 90 gg di tempo per trasmettere il proprio parere in modalità espressa e che tale termine è decorso infruttuosamente;

RITENUTO di dover considerare le posizioni mancanti quali "assensi senza condizioni", in virtù di quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 4, della legge 241/90.

VISTA la nota n. 8299 del 20 aprile 2020, con cui il MiSE, conclusa favorevolmente l'istruttoria in virtù dell'acquisizione dei pareri acquisiti in forma esplicita e di quelli acquisiti ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ha proposto alla Regione Veneto l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della giunta regionale n.808/DGR del 23 giugno 2020 con cui la Regione Veneto ha formalizzato l'intesa alla realizzazione del progetto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, *"fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito"*;

VISTO l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "Pantouflage") e la circolare MiSE applicativa del 25/01/2016;



CONSIDERATO che, ai sensi della circolare 25/01/2016 sopra citata, l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., si applica ai soggetti, anche esterni, titolari di incarichi di cui al Decreto n. 39/2013 che hanno svolto nei tre anni precedenti la loro cessazione dal servizio “una potestà o un potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (emissione di un provvedimento, esclusione da una gara, adozione di atti di vigilanza e controllo, stipula di un contratto, ecc.);

VISTA la nota prot. POWAS/MD - PU-0001172 del 11 maggio 2020, con cui EDISON ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento oggetto della presente determinazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 30 luglio 2020, il MiSE ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89;

CONSIDERATO che la predetta autocertificazione è stata trasmessa dalla EDISON già in sede degli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

PRESO ATTO che l'istanza presentata da EDISON S.p.A. è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dal D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società EDISON S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31, P.I. 08263330014, C.F. 06722600019 - è autorizzata, ai sensi del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii. alla modifica della centrale termoelettrica EDISON Marghera Levante, sita nel comune di Venezia, attraverso la realizzazione del progetto “*copertura della struttura contenente la turbina a vapore del nuovo ciclo combinato della centrale termoelettrica di Marghera Levante*”, in conformità alla documentazione tecnica allegata all'istanza n. PU-2283 del 8 ottobre 2019;
2. EDISON S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari l'avvenuto



- deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società EDISON S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione autorizzante, alle Regioni e al Comune interessato.
 4. EDISON S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo di cui al comma 2.
 5. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato, anche in corso d'opera, o variazioni del programma dei lavori di cui al successivo articolo 2, EDISON S.p.A. è tenuta a presentare relativa domanda al MiSE e/o al MATTM, per attivare la procedura pertinente.

Art. 2

Programma dei lavori

1. EDISON S.p.A. procederà a svolgere le attività previste in parallelo alle attività di realizzazione del nuovo ciclo combinato, autorizzate con decreto N° 55/03/2019. Il programma lavori relativo alla realizzazione del ciclo combinato comprende quindi anche le attività autorizzate con il presente decreto.
2. EDISON S.p.A. è tenuta a trasmettere preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al MiSE, al MATTM, al MIBAC e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Veneto, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia nonché alla Regione Veneto e al Comune di Venezia.

Art. 3

Pubblicazione e ricorsi

1. EDISON S.p.A. è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, li

**IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)**